SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 marzo 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2014.

Autorizzazione all'emissione di carte valori postali, per l'anno 2014.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 2014 carte-valori postali commemorative e celebrative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2014;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. E' autorizzata l'emissione, nell'anno 2014, delle seguenti carte valori postali:

a. francobolli celebrativi della Gazzetta di Mantova, nel 350° anniversario della fondazione;

b. francobollii celebrativi della Croce Rossa Italiana, nel 150° anniversario della fondazione;

c. francobolli celebrativi della Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, nel 40° anniversario della fondazione;

d. francobolli celebrativi del Semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea;

e. francobolli celebrativi della Citta Nuova di Bari;

f. francobolli celebrativi dell'Istituto per gli studi di politica internazionale, nell'80° anniversario della fondazione;

g. francobolli celebrativi del Concistoro ordinario pubblico per la creazione di nuovi cardinali;

h. francobolli celebrativi del Simposio regionale per le Marine dei Paesi del Mediterraneo e del Mar Nero;

i. francobolli celebrativi del 75° anniversario della convenzione internazionale tra l'Italia e la Repubblica di San Marino (emissione congiunta con la Repubblica di San Marino);

l. francobolli celebrativi di Europa 2014;

m. francobolli celebrativi della Giornata della Filatelia;

n. interni postali celebrativi delle Associazioni filateliche italiane centenarie;

o. francobolli commemorativi di Galileo Galilei, nel 450° anniversario della nascita;

p. francobolli commemorativi dei beati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, in occasione della canonizzazione;

q. francobolli commemorativi di San Camillo de Lellis, nel IV centenario della scomparsa;

r. francobolli commemorativi di Silvano Arieti, nel centenario della nascita;

s. francobolli commemorativi di Enrico Berlinguer, nel trentennale della scomparsa;

t. francobolli commemorativi di Augusto Imperatore, nel bimillenario della scomparsa;

u. francobolli commemorativi di Martino Martini, nel IV centenario della nascita;

v. francobolli commemorativi di Papa Ormisda, nel 1500° anniversario dell'elezione.

Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle cartevalori postali di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2014

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ZANONATO, *Ministro dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2014
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 919

14A02229

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 febbraio 2014.

Costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali e diritti reali immobiliari, nonché conferire o trasferire anche l'intero patrimonio immobiliare da reddito dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sue successive modificazioni, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (di seguito «art. 33»);

Visto, in particolare, il comma 8-*ter* dell'art. 33 il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, con le modalità di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (di seguito «decreto legge n. 351/2001»), la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari, e che ai predetti fondi possono, tra gli altri, apportare beni anche i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33, tra cui gli enti pubblici;

Visto il comma 7 dell'art. 33 che prevede che agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo articolo si applicano, tra l'altro, gli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché l'art. 4 del medesimo decreto-legge n. 351/2001 che prevede, quale modalità di promozione della costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, l'emanazione di uno o più suoi decreti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* con i quali, tra l'altro, sono individuati i beni immobili oggetto di conferimento o di trasferimento ai predetti fondi;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed in particolare il titolo III, capo II, recante disposizioni in materia di fondi comuni di investimento;

Visto il regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento e, in particolare, i suoi articoli 12, 12-*bis* e 13 concernenti la disciplina dei fondi chiusi, anche immobiliari, ed in particolare ad apporto pubblico;

Visto l'art. 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, concernente le modalità per la istituzione di fondi immobiliari con apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili da parte dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali e loro consorzi, nonché di società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti;

Visto l'art. 8, comma 2, lettera *c)* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 il quale stabilisce che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale «dovrà prevedere il conferimento al fondo di investimento immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica e pervenire alla completa dismissione del patrimonio nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili»;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare il comma 15, il quale stabilisce, tra l'altro, che le operazioni di utilizzo, da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, delle somme rivenienti dall'alienazione delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Considerato che, per promuovere la costituzione dei fondi di cui al citato comma 8-*ter* dell'art. 33, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della Società Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio per azioni (di seguito «InvImIt SGR S.p.A.»), costituita, ai sensi del comma 1 dell'art. 33, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 30 maggio 2013, n. 125, ed autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, di cui all'art. 34 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, con provvedimento della Banca d'Italia dell'8 ottobre 2013;

Vista la nota dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, prot. 0012283 del 19 luglio 2013, con la quale l'Istituto ha rappresentato al Ministero dell'economia e

delle finanze di essere pronto ad avviare, d' intesa con i Ministeri vigilanti, il processo di valorizzazione e dismissione dell'intero patrimonio immobiliare da reddito, con ciò intendendosi tutti i beni immobili, indipendentemente dalla destinazione, inclusa quella agricola, con la sola esclusione degli immobili strumentali;

Vista la nota prot. n. 29/0000565/L del 29 gennaio 2014, con la quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha comunicato il proprio nulla osta in merito all'operazione di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare del citato Istituto;

Considerata l'opportunità di procedere alla costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali nonché diritti reali immobiliari e, in esecuzione dell'obbligo previsto dall'art. 8, comma 2, lettera *c)* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, conferire o trasferire beni costituenti l'intero patrimonio da reddito di proprietà del predetto Istituto, quale ente pubblico previdenziale rientrante nel novero di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33 per come richiamato dal comma 8-*ter* del medesimo articolo;

Decreta:

Art. 1.

1. È avviata la procedura di costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare di cui all'art. 33, comma 8-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali e diritti reali immobiliari, nonché conferire o trasferire anche l'intero patrimonio immobiliare da reddito dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

2. Le modalità di costituzione e di partecipazione, le caratteristiche dei fondi, riguardanti il patrimonio immobiliare dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le modalità di sottoscrizione delle quote da effettuarsi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le caratteristiche delle quote emesse a fronte dei conferimenti ovvero dei trasferimenti e le procedure di collocamento di tali quote saranno successivamente definite in accordo tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e InvImIt SGR S.p.A..

3. InvImIt SGR S.p.A., anche ai sensi del comma 8-*ter* del citato art. 33: *a)* assiste i soggetti apportanti, con oneri a condizioni di mercato e a loro carico in proporzione al valore di apporto, nell'individuazione degli immobili e dei diritti reali immobiliari da conferire o trasferire, e in ogni attività relativa alla costituzione dei fondi di cui al presente decreto; *b)* gestisce, con oneri a condizioni di mercato, i fondi costituiti ai sensi del presente decreto; *c)* provvede alla selezione delle parti terze, ivi inclusi eventuali soggetti cui affidare l'attività di collocamento delle quote emesse. Le disponibilità liquide provenienti dalla vendita delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui al presente decreto sono utilizzate in conformità al piano triennale previsto dall'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive disposizioni attuative.

4. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, ove necessario, di concerto con altri Ministri competenti, su proposta motivata di InvImIt SGR S.p.A., tenuto conto delle attività di cui al precedente comma 3 lettere *a)* e *c)*, sono individuati, con gli effetti previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 351/2001, gli immobili e i diritti reali immobiliari oggetto di conferimento o trasferimento ai fondi di cui al presente decreto.

5. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 5 febbraio 2014

Il Ministro: SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze n. 752

14A02230

DECRETO 5 febbraio 2014.

Costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare, cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali nonché diritti reali immobiliari, nonché conferire o trasferire anche beni del patrimonio immobiliare non strumentale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sue successive modificazioni, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (di seguito «art. 33»);

Visto, in particolare, il comma 8-*ter* dell'art. 33 il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, con le modalità di cui all'art. 4 del

decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, (di seguito «decreto legge n. 351/2001»), la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari, e che ai predetti fondi possono, tra gli altri, apportare beni anche i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33, tra cui gli enti pubblici;

Visto il comma 7 dell'art. 33 che prevede che agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo articolo si applicano, tra l'altro, gli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché l'art. 4 del medesimo decreto-legge n. 351/2001 che prevede, quale modalità di promozione della costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, l'emanazione di uno o più suoi decreti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* con i quali, tra l'altro, sono individuati i beni immobili oggetto di conferimento o di trasferimento ai predetti fondi;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed in particolare il titolo III, capo II, recante disposizioni in materia di fondi comuni di investimento;

Visto il regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento e, in particolare, i suoi articoli 12, 12-*bis* e 13 concernenti la disciplina dei fondi chiusi, anche immobiliari, ed in particolare ad apporto pubblico;

Visto l'art. 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, concernente le modalità per la istituzione di fondi immobiliari con apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili da parte dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali e loro consorzi, nonché di società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare il comma 15, il quale stabilisce, tra l'altro, che le operazioni di utilizzo, da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, delle somme rivenienti dall'alienazione delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Considerato che, per promuovere la costituzione dei fondi di cui al citato comma 8-*ter* dell'art. 33, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della Società Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio per azioni (di seguito «InvImIt SGR S.p.A.»), costituita, ai sensi del comma 1 dell'art. 33, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 maggio 2013, n. 125 ed autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, di cui all'art. 34 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, con provvedimento della Banca d'Italia dell'8 ottobre 2013;

Considerata la determinazione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro n. 175 del 24 luglio 2013 con la quale il predetto Ente ha autorizzato un primo programma di dismissione relativo all'insieme di immobili a reddito ivi indicato;

Vista la successiva nota prot. n. 60101, in data 5 agosto 2013 dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro con la quale l'Istituto nel richiamare la propria determinazione n. 175 del 24 luglio 2013, ha rappresentato al Ministero dell'economia e delle finanze di essere pronto ad avviare un processo per la valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare a reddito attraverso, tra l'altro, lo strumento dei fondi immobiliari di cui al comma 8-*ter* dell'art. 33;

Vista la nota prot. n. 29/0000565/L del 29 gennaio 2014, con la quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha comunicato il proprio nulla osta in merito all'operazione di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare del citato Istituto;

Considerata l'opportunità di procedere alla costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali nonché diritti reali immobiliari, e immobili del patrimonio a reddito di proprietà dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, quale ente pubblico previdenziale rientrante nel novero di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33 per come richiamato dal comma 8-*ter* del medesimo articolo;

Decreta:

Art. 1.

1. È avviata la procedura di costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare di cui all'art. 33, comma 8-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali nonché diritti reali immobiliari, nonché conferire o trasferire anche beni del patrimonio immobiliare non strumentale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

2. Le modalità di costituzione e di partecipazione, le caratteristiche dei fondi riguardanti il patrimonio immobiliare dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, le modalità di sottoscrizione delle quote da effettuarsi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le caratteristiche delle quote emesse a fronte dei conferimenti ovvero dei trasferimenti e le procedure di collocamento di tali quote saranno successivamente definite in accordo tra l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e InvImIt SGR S.p.A..

3. InvImIt SGR S.p.A., anche ai sensi del comma 8-*ter* del citato art. 33: *a)* assiste i soggetti apportanti, con oneri a condizioni di mercato e a loro carico in proporzione al valore di apporto, nell'individuazione degli immobili e dei diritti reali immobiliari da conferire o trasferire, e in ogni attività relativa alla costituzione dei fondi di cui al presente decreto; *b)* gestisce, con oneri a condizioni di mercato, i fondi costituiti ai sensi del presente decreto; *c)* provvede alla selezione delle parti terze, ivi inclusi eventuali soggetti cui affidare l'attività di collocamento delle quote emesse. Le disponibilità liquide provenienti dalla vendita delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui al presente decreto sono utilizzate in conformità al piano triennale previsto dall'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive disposizioni attuative.

4. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, ove necessario, di concerto con altri Ministri competenti, su proposta motivata di InvImIt SGR S.p.A., a seguito di apposita determinazione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, sono individuati, con gli effetti previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 351 del 2001, gli immobili e i diritti reali immobiliari oggetto di conferimento o trasferimento, ai fondi di cui al presente decreto.

5. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 5 febbraio 2014

Il Ministro: SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2014

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze n. 751

14A02231

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 14 febbraio 2014.

Determinazione del contributo, per l'anno 2014, per l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 44 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il decreto interministeriale 10 ottobre 2012, con il quale è stato stabilito, per l'anno 2013, l'importo del contributo per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2014 la misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazione comunque connesse di materiali di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione al registro nazionale, previsto dall'art. 44, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita in € 500,00.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'art. 1 è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata capo XVI, cap. 3577 "Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese" di cui all'art. 44, comma 13, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2014

Il Ministro della difesa
MAURO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

14A02154

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 febbraio 2014.

Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari, a base di nicosulfuron, sulla base del dossier SL-940-4% di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva nicosulfuron;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 29 aprile 2008 che indica il 31 dicembre 2018 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo SL-940-4% conforme

all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, che ora figura nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento «Nisshin», presentato dall'impresa «Isk Biosciences Europe N.V.»;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi hanno ottemperato a quanto preVisto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 29 aprile 2008, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva nicosulfuron;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo SL-940-4% , ottenuta dal Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2018, alle nuove condizioni di impiego;

Viste le note con la quali le imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Vista la nota dell'ufficio protocollo n. 0016298 in data 22 aprile 2013 con la quale è stata richiesta all'impresa «Isk Biosciences Europe N.V.», titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro le date fissate dalla medesima;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva nicosulfuron, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 che ora figura nel regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, sulla base del fascicolo SL-940-4% conforme all'allegato III;

Ritenuto altresì di dover procedere per il prodotto fitosanitario «Ghibli» numero reg. 8540 dell'impresa «Syngenta Crop Protection S.p.a.» al cambio di titolarità all'impresa «Isk Biosciences Europe N.V.» la cui istanza è stata presentata in data 15 ottobre 2013 e per la quale è stata pagata la tariffa ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Visti gli atti notarili in data 29 luglio 2013, da cui risulta che l'impresa «Syngenta Crop Protection S.p.a.», con sede legale in via Gallarate n. 139 - Milano, ha ceduto la titolarietà del prodotto sopraelencato all'impresa «Isk Biosciences Europe N.V.», con sede legale in Pegasus Park Kleetlaan 12B, Diegem (Belgio);

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva nicosulfuron, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione e formulazione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto.

La succitata impresa «Isk Biosciences Europe N.V.» è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Inoltre l'impresa «Isk Biosciences Europe N.V.», con sede legale in Pegasus Park Kleetlaan 12B, Diegem (Belgio) è autorizzata a immettere in commercio, a seguito del passaggio di titolarietà dall'impresa «Syngenta Crop Protection S.p.a.», con sede legale in via Gallarate n. 139 - Milano, il prodotto fitosanitario GHIBLI numero reg. 8540.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per i prodotti fitosanitari inseriti nell'allegato sono consentiti secondo le seguenti modalità:

otto mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

dodici mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanze attiva **nicosulfuron** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier SL-940-4% di All. III **fino al 31 dicembre 2018** ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva di inclusione 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate:
1.	8843	NISSHIN	16/05/1996	Isk Biosciences Europe N.V	- Modifica della composizione - Cambio della formulazione: **da SC a OD** - Nuova classificazione: **Xi** (irritante); **N** (pericoloso per l'ambiente); **R 38-R50/53; S2-S13- S20/21-S23-S24-S29-S36/37-S46 - S60 - S61** - Rinuncia stabilimento di distribuzione: **Syngenta crop Protection S.p.A.-** Via Gallarate (MI)
2.	15588	SAMSON	26/11/2012	Isk Biosciences Europe N.V	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Cambio della formulazione: **da SC a OD** - Nuova classificazione: **Xi** (irritante); **N** (pericoloso per l'ambiente); **R 38-R50/53; S2-S13- S20/21-S23-S24-S29-S36/37-S46 - S60 - S61**
3.	8540	GHIBLI	30/11/1994	Isk Biosciences Europe N.V	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Cambio della formulazione: **da SC a OD** - Nuova classificazione: **Xi** (irritante); **N** (pericoloso per l'ambiente); **R 38-R50/53; S2-S13- S20/21-S23-S24-S29-S36/37-S46 - S60 - S61** - Passaggio di titolarietà dall'impresa; Syngenta Crop Protection S.p.A

4.	12556	SIMUN	12556	Belchim Crop Protection NV/SA	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Cambio della formulazione: **da SC a OD** - Nuova classificazione: **Xi** (irritante); **N** (pericoloso per l'ambiente); **R 38-R50/53; S2-S13- S20/21-S23-S24-S29-S36/37-S46 - S60 - S61**

NISSHIN

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais

OLIO DISPERSIBILE

NISSHIN Registrazione del Ministero della Salute n. 8843 del 16/05/1996

Composizione:
NICOSOLFURON puro g 4,17 (40 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.
Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, Bus 9
B-1831 Diegem (Belgio)
Tel. 0032-2-6278611

Stabilimenti di produzione:
ISK (Ishihara Sangyo Kaisha) Ltd
Yokkaichi (Giappone)
Arysta LifeScience S.A.S. - Nogueres (Francia)

Contenuto 0,500 - 1 - 3 - 5 L Partita n°

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosol. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
Proteggere dal freddo. Agitare bene prima dell'uso.
Immagazzinare a temperature non superiori ai 30°C.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
NISSHIN è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS

- INFESTANTI SENSIBILI

Graminacee: *Avena* spp (Avena), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Echinochloa crus galli* (Giavone comune), *Lolium* spp. (Loglio), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta).
Dicotiledoni: *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica).

- INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI

Graminacee: *Panicum* spp. (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
Dicotiledoni: *Datura stramonium* (Stramonio), *Fallopia convolvulus* (Poligono convolvolo), *Solanum nigrum* (Erba morella).

MODALITÀ D'IMPIEGO
NISSHIN si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
INFESTANTI DICOTILEDONI: 2-4 foglie
INFESTANTI GRAMINACEE: da 2 foglie ad inizio accestimento
SORGHETTA DA RIZOMA: 10-20 cm di altezza.
NISSHIN si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici.
NISSHIN si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio.
Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.
Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
1-1,5 l/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
1+0,5 l/ha: in caso di malerbe a crescita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.

AVVERTENZA AGRONOMICA
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

Avvertenze:

- Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
- I geoinsetticidi a base di Teflurin distribuiti in precedenza all'applicazione di NISSHIN non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico.
- Al termine dei trattamenti diserbanti con NISSHIN è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.
  Operare come segue:
  - Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
  - Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.
  - Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.
  - Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

COMPATIBILITA'
Non è raccomandata la miscelazione di NISSHIN con altri formulati.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 07 FEB. 2014

SAMSON

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais

OLIO DISPERSIBILE

SAMSON Registrazione del Ministero della Salute n. 15588 del 26/11/2012

Composizione:

NICOSOLFURON puro	g 4,17 (40 g/l)
Coformulanti q.b.a	g 100

ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.
Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, Bus 9
B-1831 Diegem (Belgio)
Tel. 0032-2-6278611

distribuito da:
Belchim Crop Protection Italia S.p.A.
Via Fratelli Rosselli, 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 02-33599422

Stabilimento di produzione:
Arysta LifeScience S.A.S. - Nogueres (Francia)

Contenuto 0,500 - 1 - 3 - 5 L Partita n°

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosol. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.

Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.

Proteggere dal freddo. Agitare bene prima dell'uso.

Immagazzinare a temperature non superiori ai 30°C.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

SAMSON è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS

- INFESTANTI SENSIBILI

Graminacee: *Avena* spp (Avena), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Echinochloa crus galli* (Giavone comune), *Lolium* spp. (Loglio), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta).

Dicotiledoni: *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica).

- INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI

Graminacee: *Panicum* spp. (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).

Dicotiledoni: *Datura stramonium* (Stramonio), *Fallopia convolvulus* (Poligono convolvolo), *Solanum nigrum* (Erba morella).

MODALITÀ D'IMPIEGO

SAMSON si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:

MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie

INFESTANTI DICOTILEDONI: 2-4 foglie

INFESTANTI GRAMINACEE: da 2 foglie ad inizio accestimento

SORGHETTA DA RIZOMA: 10-20 cm di altezza.

SAMSON si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici.

SAMSON si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio.

Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.

Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO

1-1,5 l/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.

1+0,5 l/ha: in caso di malerbe a crescita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.

AVVERTENZA AGRONOMICA

Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

Avvertenze:

- Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
- I geoinsetticidi a base di Teflurin distribuiti in precedenza all'applicazione di SAMSON non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico.
- Al termine dei trattamenti diserbanti con SAMSON è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.
  Operare come segue:
  - Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
  - Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.
  - Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.
  - Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

COMPATIBILITA'

Non è raccomandata la miscelazione di SAMSON con altri formulati.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 07 FEB. 2014

GHIBLI

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
OLIO DISPERSIBILE

GHIBLI - Registrazione del Ministero della Salute n. 8540 del 30/11/1994

Composizione:
NICOSOLFURON puro g 4,18 (40 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.
Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, Bus 9
B-1831 Diegem (Belgio)
Tel. 0032-2-6278611

Stabilimento di produzione
(formulazione e confezionamento o sola formulazione):
Arysta LifeScience S.A.S. - Nogueres (Francia)
Stabilimento di confezionamento:
Althaller Italia S.r.l. - S.Colombano al Lambro (MI)

Contenuto 1-1,25-1,5-3-5-10 L Partita n°

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosol. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
Proteggere dal freddo. Agitare bene prima dell'uso.
Immagazzinare a temperature non superiori ai 30°C.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
GHIBLI è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS
- INFESTANTI SENSIBILI
Graminacee: *Avena* spp (Avena), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Echinochloa crus galli* (Giavone comune), *Lolium* spp. (Loglio), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta).
Dicotiledoni: *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica).
- INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
Graminacee: *Panicum* spp. (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
Dicotiledoni: *Datura stramonium* (Stramonio), *Fallopia convolvulus* (Poligono convolvolo), *Solanum nigrum* (Erba morella).

MODALITÀ D'IMPIEGO
GHIBLI si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
INFESTANTI DICOTILEDONI: 2-4 foglie
INFESTANTI GRAMINACEE: da 2 foglie ad inizio accestimento
SORGHETTA DA RIZOMA: 10-20 cm di altezza.
GHIBLI si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici.
GHIBLI si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio.
Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.
Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
1-1,5 l/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
1+0,5 l/ha: in caso di malerbe a crescita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.

AVVERTENZA AGRONOMICA
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

Avvertenze:
- Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
- I geoinsetticidi a base di Teflurin distribuiti in precedenza all'applicazione di GHIBLI non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico.
- Al termine dei trattamenti diserbanti con GHIBLI è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.
  Operare come segue:
  - Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
  - Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.
  - Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.
  - Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

COMPATIBILITA'
Non è raccomandata la miscelazione di GHIBLI con altri formulati.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 07 FEB. 2014

SIMUN

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
OLIO DISPERSIBILE

SIMUN Registrazione del Ministero della Salute n. 12556 del 12/09/2007

Composizione:
NICOSOLFURON puro g 4,17 (40 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

BELCHIM Crop Protection

Belchim Crop Protection NV/SA
Technologielaan 7 - 1840 Londerzeel (Belgio)
Tel +32 (0)52 300906

Officina di produzione:
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. - Nogueres (Francia)

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosol. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Distribuito da:
Belchim Crop Protection Italia S.p.A.
Via Fratelli Rosselli, 3/2 - 20019 Settimo Milanese, Italia - Tel.: 02-33599422
CHIMIBERG - Divisione Agricoltura di DIACHEM S.p.A.
Via Tonale, 15 - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG) - Tel. 0363 355611

Quantità netta del preparato ml 250-500-750 L 1-23-5-10-20 Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.

Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.

Proteggere dal freddo. Agitare bene prima dell'uso.

Immagazzinare a temperature non superiori ai 30°C.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

SIMUN è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS

- INFESTANTI SENSIBILI

Graminacee: *Avena* spp (Avena), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Echinochloa crus galli* (Giavone comune), *Lolium* spp. (Loglio), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta).

Dicotiledoni: *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica).

- INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI

Graminacee: *Panicum* spp. (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).

Dicotiledoni: *Datura stramonium* (Stramonio), *Fallopia convolvulus* (Poligono convolvolo), *Solanum nigrum* (Erba morella).

MODALITÀ D'IMPIEGO

SIMUN si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
INFESTANTI DICOTILEDONI: 2-4 foglie
INFESTANTI GRAMINACEE: da 2 foglie ad inizio accestimento
SORGHETTA DA RIZOMA: 10-20 cm di altezza.

SIMUN si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici.

SIMUN si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio.

Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.

Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO

1-1,5 l/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.

1+0,5 l/ha: in caso di malerbe a crescita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.

AVVERTENZA AGRONOMICA

Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

Avvertenze:

- Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
- I geoinsetticidi a base di Teflurin distribuiti in precedenza all'applicazione di SIMUN non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico.
- Al termine dei trattamenti diserbanti con SIMUN è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.
  Operare come segue:
  - Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
  - Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.
  - Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.
  - Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

COMPATIBILITA'

Non è raccomandata la miscelazione di SIMUN con altri formulati.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto puo essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 07 FEB. 2014

14A02163

DECRETO 6 marzo 2014.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di nicosulfuron, sulla base del dossier FH-041di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamento (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva nicosulfuron;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 29 aprile 2008 che indica il 31 dicembre 2018 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo FH-041 conforme all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, che ora figura nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, presentato dall'impresa «Rotam Agrochemical Europe Limited»;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 29 aprile 2008, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva nicosulfuron;

Considerato che la commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo FH-041, ottenuta dal Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 dicembre 2018 , alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare della registrazione dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Vista la nota dell'ufficio Id n. 50507 in data 16 dicembre 2013 con la quale è stata richiesta all'impresa «Rotam Agrochemical Europe Limited», titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro le date fissate dalla medesima;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva nicosulfuron, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194, che ora figura nel regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, sulla base del fascicolo FH-041conforme all'allegato III;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva nicosulfuron, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto.

La succitata impresa «Rotam Agrochemical Europe Limited», è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario indicato in allegato, non ancora immesso in commercio, è tenuta a rietichettare e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive **nicosulfuron** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier FH-041 di All. III **fino al 31 dicembre 2018** ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva di inclusione 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate:
1.	14471	ZEANET 75 WG	10/01/2009	Rotam Agrochemical Europe Limited	- Nuova classificazione: **N** (pericoloso per l'ambiente); **R R50/53; S2-S13- S29-S6/37-S60-S61** - Rinuncia stabilimento di confezionamento**: Scam S.p.A**. – Modena - Estensione stabilimento di produzione: **Sipcam S.p.A**. – Salerano sul Lambro (MI) - Estensione taglia: **250g** - Rinuncia alle taglie: **50-80g**
2.	12550	SAHEL 75 WG	29/05/2008	Rotam Agrochemical Europe Limited	- Nuova classificazione: **N** (pericoloso per l'ambiente); **R R50/53; S2-S13- S29-S6/37-S60-S61** - Rinuncia stabilimento di confezionamento**: Scam S.p.A**. – Modena - Estensione stabilimento di produzione: **Sipcam S.p.A**. – Salerano sul Lambro (MI) - Estensione taglia: **250g** - Rinuncia alle taglie: **50-80g**
3.	15284	ZAYNAR	27/01/2012	Rotam Agrochemical Europe Limited	- Nuova classificazione: **N** (pericoloso per l'ambiente); **R R50/53; S2-S13- S29-S6/37-S60-S61** - Cambio nome da: **TUCSON WG** - Estensione taglia: **250g** - Rinuncia alle taglie: **50-80g**

4.	15145	TEMPLIER	23/03/2011	Rotam Agrochemical Europe Limited	- Nuova classificazione: **N** (pericoloso per l'ambiente); **R R50/53; S2-S13- S29-S6/37-S60-S61** - Rinuncia stabilimento di distribuzione**: Makhteshim Agan s.r.l.**. – Via Falcone (BG) - Estensione stabilimento di produzione: **Sipcam S.p.A**. – Salerano sul Lambro (MI) - Estensione taglia: **250g** - Rinuncia alle taglie: **50-80g**

BOZZA ETICHETTA MARZO 2012

ZEANET 75 WG

Diserbante di post-emergenza selettivo per il mais in microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Nicosulfuron puro g 75
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione: **Rotam Agrochemical Europe Ltd,** Hamilton House, Mabledon Place, London - WC1H 9BB - Regno Unito Tel. +44-2-079-530447

Distribuito da: **Rotam Agrochemical Europe S.A.S.,** 75 cours Albert Thomas, 69003 Lyon (Francia)

Stabilimento di Produzione: **Jiangsu Rotam Chemitry Co.Ltd.** n°88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province 251301 Cina
Sipcam S.p.A Salerano sul Lambro (MI)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 14471 del 10/01/2009

Kg 0,050-0,080-0,100-0,200-0,24-0,400 Partita n.: vedi corpo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: in caso di intossicazione ricorrere al medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE ZEANET 75 WG è un diserbante di post-emergenza selettivo per il controllo delle principali infestanti graminacee e a foglia larga del mais. Viene rapidamente assorbito dalle foglie e, limitatamente, dalle radici delle piante trattate e traslocato, mediante i flussi linfatici, agli apici vegetativi. Il prodotto blocca la crescita delle malerbe subito dopo la penetrazione all'interno degli organi vegetali, riducendo così la competizione con la coltura; successivamente si evidenziano i sintomi visibili, quali ingiallimenti e necrosi dei tessuti, cui si accompagna la morte delle infestanti.
ZEANET 75 WG è particolarmente efficace nei confronti di graminacee quali:
Avena *(Avena spp.)*, Agropiro *(Agropyron repens)*, Coda di volpe *(Alopecurus myosuroides)*, Giavone *(Echinocloa crus-gallis)*, Loglio *(Lolium spp.)*, Setaria *(Setaria spp.)* Sorghetta da seme e da rizoma *(Sorghum halepense)* e di numerose malerbe a foglia larga quali Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Ambrosia *(A. artemisifolia)*, Carota selvatica *(Ammi majus)*, Forbicina *(Bidens tripartita)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Ruchetta selvatica *(Diplotaxis spp.)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Camomilla *(Matricaria camomilla)*, Galinsoga *(Galinsoga parviflora)*, Erba Mercurella *(Mercurialis annua)*, Lattaiola *(Picris echioides)*, Persicaria maggiore *(Polygonum lapathifolium)*, Rafano *(Raphanus raphanistrum)*, Rapistro *(Rapistrum rugosum)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Grespino *(Sonchus oleraceus)*, Centocchio *(Stellaria media)*.
Meno sensibili all'azione del diserbante risultano alcune malerbe quali: Persicaria *(Polygonum persicaria)*, Erba porcellana *(Portulaca oleracea)*, Panico *(Panicum spp.)*, Sanguinella *(Digitaria sanguinalis)*, Stramonio *(Datura stramonium)*, Topinambur *(Helianthus tuberosus)*, Fitolacca *(Phitolacca americana)*, Cipero *(Cyperus spp.)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvolus)*, Erba morella *(Solanum nigrum)*, Nappola o Spino d'asino *(Xanthium spp.)*.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
ZEANET 75 WG si impiega da quando la coltura ha raggiunto lo stadio delle 4 foglie fino alle 9 foglie. I risultati migliori si ottengono quando le infestanti dicotiledoni hanno 2-4 foglie e le graminacee hanno uno sviluppo compreso fra le 2 foglie e l'inizio dell'accestimento. La Sorghetta da rizoma risulta particolarmente sensibile al diserbante fra i 10 e 20 cm di altezza.

Dosi di impiego:
- 53 g/ha su infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe;
- 53 g/ha, seguito da un secondo intervento a distanza di 7-10 giorni, alla dose di 27 g/ha nel caso di infestanti a nascita scalare e di sorghetta da rizoma (*Sorghum halepense*).

ZEANET 75 WG va applicato su colture di mais in buono stato vegetativo e su infestanti in fase di attiva crescita. Evitare di trattare con temperature inferiori ai 10°C e superiori ai 25°C od in presenza di stress idrici. Utilizzare volumi di acqua compresi fra 200 e 400 l/ha, impiegando pompe a media o bassa pressione e ugelli a ventaglio. L'aggiunta di un bagnante adesivo non ionico o di olio (minerale o vegetale) aumenta l'efficacia del trattamento erbicida. L'assorbimento del diserbante da parte delle infestanti è da ritenersi ottimale quando siano trascorse almeno 4 ore fra il trattamento ed eventuali piogge.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
ZEANET 75 WG, dopo essere stato dosato, deve essere versato direttamente nella botte riempita per circa un quarto o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'irroratore. Mantenendo l'agitatore in funzione, portare a volume il serbatoio; effettuare quindi il trattamento mantenendo costantemente la poltiglia in agitazione, anche durante eventuali soste con irroratore chiuso.

AVVERTENZE
- Non impiegare ZEANET 75 WG su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride.
- I geoinsetticidi a base di Teflutrin, Benfuracarb, Carbosulfan, Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specie nel trattamento unico che potrebbero dare origine a fenomeni di fitotossicità
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:

a) Svuotato il serbatoio, risciacquarlo accuratamente con acqua pulita unitamente alla pompa e alla barra di distribuzione; svuotare quindi nuovamente l'impianto di distribuzione.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione al 5% di ipoclorito di sodio nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barra di distribuzione mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto precedentemente.
d) Eliminare accuratamente le tracce di ipoclorito di sodio risciacquando completamente serbatoio, pompa e barra con acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ipoclorito di sodio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni riportate nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; OPERARE IN ASSENZA DI VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO;

06 MAR. 2014

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ZEANET 75 WG

Diserbante di post-emergenza selettivo per il mais in microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Nicosulfuron puro g 75
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione: **Rotam Agrochemical Europe Ltd,** Hamilton House, Mabledon Place, London - WC1H 9BB - Regno Unito Tel. +44-2-079-530447

Distribuito da: **Rotam Agrochemical Europe S.A.S.** 75 cours Albert Thomas, 69003 Lyon (Francia)

Stabilimento di Produzione: **Jiangsu Rotam Chemitry Co. Ltd.** n°88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province 251301 Cina

Sipcam S.p.A Salerano sul Lambro (MI)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 14471 del 10/01/2009
TAGLIE AUTORIZZATE: g 50 - 80 - 100

Partita n.: vedi corpo della confezione

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORENON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06 MAR. 2014

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...

BOZZA ETICHETTA MARZO 2012

SAHEL 75 WG

Diserbante di post-emergenza selettivo per il mais in microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Nicosulfuron puro g 75
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione: **Rotam Agrochemical Europe Ltd,** Hamilton House, Mabledon Place, London - WC1H 9BB - Regno Unito Tel. +44-2-079-530447

Distribuito da: **Rotam Agrochemical Europe S.A.S.,** 75 cours Albert Thomas, 69003 Lyon (Francia)

Stabilimento di Produzione: **Jiangsu Rotam Chemitry Co.Ltd.** n°88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province 251301 Cina
Sipcam S.p.A Salerano sul Lambro (MI)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 12550 del 29/05/2008

Kg 0,050-0,080-0,100-0,200-0,24-0,400 Partita n.: vedi corpo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: in caso di intossicazione ricorrere al medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE SAHEL 75 WG è un diserbante di post-emergenza selettivo per il controllo delle principali infestanti graminacee e a foglia larga del mais. Viene rapidamente assorbito dalle foglie e, limitatamente, dalle radici delle piante trattate e traslocato, mediante i flussi linfatici, agli apici vegetativi. Il prodotto blocca la crescita delle malerbe subito dopo la penetrazione all'interno degli organi vegetali, riducendo così la competizione con la coltura; successivamente si evidenziano i sintomi visibili, quali ingiallimenti e necrosi dei tessuti, cui si accompagna la morte delle infestanti.
SAHEL 75 WG è particolarmente efficace nei confronti di graminacee quali:
Avena *(Avena spp.)*, Agropiro *(Agropyron repens)*, Coda di volpe *(Alopecurus myosuroides)*, Giavone *(Echinocloa crus-gallis)*, Loglio *(Lolium spp.)*, Setaria *(Setaria spp.)* Sorghetta da seme e da rizoma *(Sorghum halepense)* e di numerose malerbe a foglia larga quali Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Ambrosia *(A. artemisifolia)*, Carota selvatica *(Ammi majus)*, Forbicina *(Bidens tripartita)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Ruchetta selvatica *(Diplotaxis spp.)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Camomilla *(Matricaria camomilla)*, Galinsoga *(Galinsoga parviflora)*, Erba Mercurella *(Mercurialis annua)*, Lattaiola *(Picris echioides)*, Persicaria maggiore *(Polygonum lapathifolium)*, Rafano *(Raphanus raphanistrum)*, Rapistro *(Rapistrum rugosum)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Grespino *(Sonchus oleraceus)*, Centocchio *(Stellaria media)*.
Meno sensibili all'azione del diserbante risultano alcune malerbe quali: Persicaria *(Polygonum persicaria)*, Erba porcellana *(Portulaca oleracea)*, Panico *(Panicum spp.)*, Sanguinella *(Digitaria sanguinalis)*, Stramonio *(Datura stramonium)*, Topinambur *(Helianthus tuberosus)*, Fitolacca *(Phitolacca americana)*, Cipero *(Cyperus spp.)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvolus)*, Erba morella *(Solanum nigrum)*, Nappola o Spino d'asino *(Xanthium spp.)*.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
SAHEL 75 WG si impiega da quando la coltura ha raggiunto la stadio delle 4 foglie fino alle 9 foglie. I risultati migliori si ottengono quando le infestanti dicotiledoni hanno 2-4 foglie e le graminacee hanno uno sviluppo compreso fra le 2 foglie e l'inizio dell'accestimento. La Sorghetta da rizoma risulta particolarmente sensibile al diserbante fra i 10 e 20 cm di altezza.

Dosi di impiego:
- 53 g/ha su infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe;
- 53 g/ha, seguito da un secondo intervento a distanza di 7-10 giorni, alla dose di 27 g/ha nel caso di infestanti a nascita scalare e di sorghetta da rizoma (*Sorghum halepense*).

SAHEL 75 WG va applicato su colture di mais in buono stato vegetativo e su infestanti in fase di attiva crescita. Evitare di trattare con temperature inferiori ai 10°C e superiori ai 25°C od in presenza di stress idrici. Utilizzare volumi di acqua compresi fra 200 e 400 l/ha, impiegando pompe a media o bassa pressione e ugelli a ventaglio. L'aggiunta di un bagnante adesivo non ionico o di olio (minerale o vegetale) aumenta l'efficacia del trattamento erbicida. L'assorbimento del diserbante da parte delle infestanti è da ritenersi ottimale quando siano trascorse almeno 4 ore fra il trattamento ed eventuali piogge.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
SAHEL 75 WG, dopo essere stato dosato, deve essere versato direttamente nella botte riempita per circa un quarto o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'irroratore. Mantenendo l'agitatore in funzione, portare a volume il serbatoio; effettuare quindi il trattamento mantenendo costantemente la poltiglia in agitazione, anche durante eventuali soste con irroratore chiuso.

AVVERTENZE
- Non impiegare SAHEL 75 WG su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride.
- I geoinsetticidi a base di Teflutrin, Benfuracarb, Carbosulfan, Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specie nel trattamento unico che potrebbero dare origine a fenomeni di fitotossicità
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:

a) Svuotato il serbatoio, risciacquarlo accuratamente con acqua pulita unitamente alla pompa e alla barra di distribuzione; svuotare quindi nuovamente l'impianto di distribuzione.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione al 5% di ipoclorito di sodio nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barra di distribuzione mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto precedentemente.
d) Eliminare accuratamente le tracce di ipoclorito di sodio risciacquando completamente serbatoio, pompa e barra con acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ipoclorito di sodio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni riportate nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; OPERARE IN ASSENZA DI VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO;

06 MAR. 2014

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

SAHEL 75 WG

Diserbante di post-emergenza selettivo per il mais in microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Nicosulfuron puro g 75
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione: **Rotam Agrochemical Europe Ltd,**
Hamilton House, Mabledon Place, London - WC1H 9BB - Regno Unito
Tel. +44-2-079-530447

Distribuito da: **Rotam Agrochemical Europe S.A.S.**
75 cours Albert Thomas, 69003 Lyon (Francia)

Stabilimento di Produzione: **Jiangsu Rotam Chemitry Co. Ltd.**
n°88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province 251301 Cina

Sipcam S.p.A
Salerano sul Lambro (MI)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 12550 del 29/05/2008
TAGLIE AUTORIZZATE: g 50 - 80 - 100

Partita n.: vedi corpo della confezione

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORENON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06 MAR. 2014

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...

BOZZA ETICHETTA MARZO 2012

ZAYNAR

Diserbante di post-emergenza selettivo per il mais in microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Nicosulfuron puro g 75
- Coformulanti q .b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione: **Rotam Agrochemical Europe Ltd**, Hamilton House, Mabledon Place, London - WC1H 9BB - Regno Unito Tel. +44-2-079-530447

Distribuito da: **Rotam Agrochemical Europe S.A.S.**, 75 cours Albert Thomas, 69003 Lyon (Francia)

Stabilimento di Produzione: **Jiangsu Rotam Chemitry Co.Ltd.** n°88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province 251301 Cina
Sipcam S.p.A Salerano sul Lambro (MI)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 15284 del 27/01/2012

Kg 0,050-0,080-0,100-0,200-0,24-0,400 Partita n.: vedi corpo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: in caso di intossicazione ricorrere al medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE ZAYNAR è un diserbante di post-emergenza selettivo per il controllo delle principali infestanti graminacee e a foglia larga del mais. Viene rapidamente assorbito dalle foglie e, limitatamente, dalle radici delle piante trattate e traslocato, mediante i flussi linfatici, agli apici vegetativi. Il prodotto blocca la crescita delle malerbe subito dopo la penetrazione all'interno degli organi vegetali, riducendo così la competizione con la coltura; successivamente si evidenziano i sintomi visibili, quali ingiallimenti e necrosi dei tessuti, cui si accompagna la morte delle infestanti.
ZAYNAR è particolarmente efficace nei confronti di graminacee quali:
Avena *(Avena spp.)*, Agropiro *(Agropyron repens)*, Coda di volpe *(Alopecurus myosuroides)*, Giavone *(Echinocloa crus-gallis)*, Loglio *(Lolium spp.)*, Setaria *(Setaria spp.)* Sorghetta da seme e da rizoma *(Sorghum halepense)* e di numerose malerbe a foglia larga quali Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Ambrosia *(A. artemisifolia)*, Carota selvatica *(Ammi majus)*, Forbicina *(Bidens tripartita)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Ruchetta selvatica *(Diplotaxis spp.)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Camomilla *(Matricaria camomilla)*, Galinsoga *(Galinsoga parviflora)*, Erba Mercurella *(Mercurialis annua)*, Lattaiola *(Picris echioides)*, Persicaria maggiore *(Polygonum lapathifolium)*, Rafano *(Raphanus raphanistrum)*, Rapistro *(Rapistrum rugosum)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Grespino *(Sonchus oleraceus)*, Centocchio *(Stellaria media)*.
Meno sensibili all'azione del diserbante risultano alcune malerbe quali: Persicaria *(Polygonum persicaria)*, Erba porcellana *(Portulaca oleracea)*, Panico *(Panicum spp.)*, Sanguinella *(Digitaria sanguinalis)*, Stramonio *(Datura stramonium)*, Topinambur *(Helianthus tuberosus)*, Fitolacca *(Phitolacca americana)*, Cipero *(Cyperus spp.)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvolus)*, Erba morella *(Solanum nigrum)*, Nappola o Spino d'asino *(Xanthium spp.)*.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
ZAYNAR si impiega da quando la coltura ha raggiunto la stadio delle 4 foglie fino alle 9 foglie. I risultati migliori si ottengono quando le infestanti dicotiledoni hanno 2-4 foglie e le graminacee hanno uno sviluppo compreso fra le 2 foglie e l'inizio dell'accestimento. La Sorghetta da rizoma risulta particolarmente sensibile al diserbante fra i 10 e 20 cm di altezza.

Dosi di impiego:
- 53 g/ha su infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe;
- 53 g/ha, seguito da un secondo intervento a distanza di 7-10 giorni, alla dose di 27 g/ha nel caso di infestanti a nascita scalare e di sorghetta da rizoma (*Sorghum halepense*).

ZAYNAR va applicato su colture di mais in buono stato vegetativo e su infestanti in fase di attiva crescita. Evitare di trattare con temperature inferiori ai 10°C e superiori ai 25°C od in presenza di stress idrici. Utilizzare volumi di acqua compresi fra 200 e 400 l/ha, impiegando pompe a media o bassa pressione e ugelli a ventaglio. L'aggiunta di un bagnante adesivo non ionico o di olio (minerale o vegetale) aumenta l'efficacia del trattamento erbicida. L'assorbimento del diserbante da parte delle infestanti è da ritenersi ottimale quando siano trascorse almeno 4 ore fra il trattamento ed eventuali piogge.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
ZAYNAR, dopo essere stato dosato, deve essere versato direttamente nella botte riempita per circa un quarto o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'irroratore. Mantenendo l'agitatore in funzione, portare a volume il serbatoio; effettuare quindi il trattamento mantenendo costantemente la poltiglia in agitazione, anche durante eventuali soste con irroratore chiuso.

AVVERTENZE
- Non impiegare ZAYNAR su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride.
- I geoinsetticidi a base di Teflutrin, Benfuracarb, Carbosulfan, Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specie nel trattamento unico che potrebbero dare origine a fenomeni di fitotossicità
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotato il serbatoio, risciacquarlo accuratamente con acqua pulita unitamente alla pompa e alla barra di distribuzione; svuotare quindi nuovamente l'impianto di distribuzione.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione al 5% di ipoclorito di sodio nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barra di distribuzione mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto precedentemente.
d) Eliminare accuratamente le tracce di ipoclorito di sodio risciacquando completamente serbatoio, pompa e barra con acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ipoclorito di sodio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni riportate nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; OPERARE IN ASSENZA DI VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO;

06 MAR. 2014

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ZAYNAR

Diserbante di post-emergenza selettivo per il mais in microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Nicosulfuron puro g 75
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione: **Rotam Agrochemical Europe Ltd**, Hamilton House, Mabledon Place, London - WC1H 9BB - Regno Unito Tel. +44-2-079-530447

Distribuito da: **Rotam Agrochemical Europe S.A.S.** 75 cours Albert Thomas, 69003 Lyon (Francia)

Stabilimento di Produzione: **Jiangsu Rotam Chemitry Co. Ltd.** n°88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province 251301 Cina

Sipcam S.p.A Salerano sul Lambro (MI)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 15284 del 27/01/2012
TAGLIE AUTORIZZATE: g 50 - 80 - 100

Partita n.: vedi corpo della confezione

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORENON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06 MAR. 2014

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...

BOZZA ETICHETTA MARZO 2012

TEMPLIER

Diserbante di post-emergenza selettivo per il mais in microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Nicosulfuron puro g 75
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione: **Rotam Agrochemical Europe Ltd,** Hamilton House, Mabledon Place, London - WC1H 9BB - Regno Unito Tel. +44-2-079-530447

Distribuito da: **Rotam Agrochemical Europe S.A.S.,** 75 cours Albert Thomas, 69003 Lyon (Francia)

Stabilimento di Produzione: **Jiangsu Rotam Chemitry Co.Ltd.** n°88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province 251301 Cina
Sipcam S.p.A Salerano sul Lambro (MI)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 15145 del 23/03/2011

Kg 0,050-0,080-0,100-0,200-0,24-0,400 Partita n.: vedi corpo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: in caso di intossicazione ricorrere al medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE TEMPLIER è un diserbante di post-emergenza selettivo per il controllo delle principali infestanti graminacee e a foglia larga del mais. Viene rapidamente assorbito dalle foglie e, limitatamente, dalle radici delle piante trattate e traslocato, mediante i flussi linfatici, agli apici vegetativi. Il prodotto blocca la crescita delle malerbe subito dopo la penetrazione all'interno degli organi vegetali, riducendo così la competizione con la coltura; successivamente si evidenziano i sintomi visibili, quali ingiallimenti e necrosi dei tessuti, cui si accompagna la morte delle infestanti.
TEMPLIER è particolarmente efficace nei confronti di graminacee quali:
Avena *(Avena spp.)*, Agropiro *(Agropyron repens)*, Coda di volpe *(Alopecurus myosuroides)*, Giavone *(Echinocloa crus-gallis)*, Loglio *(Lolium spp.)*, Setaria *(Setaria spp.)* Sorghetta da seme e da rizoma *(Sorghum halepense)* e di numerose malerbe a foglia larga quali Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Ambrosia *(A. artemisifolia)*, Carota selvatica *(Ammi majus)*, Forbicina *(Bidens tripartita)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Ruchetta selvatica *(Diplotaxis spp.)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Camomilla *(Matricaria camomilla)*, Galinsoga *(Galinsoga parviflora)*, Erba Mercurella *(Mercurialis annua)*, Lattaiola *(Picris echioides)*, Persicaria maggiore *(Polygonum lapathifolium)*, Rafano *(Raphanus raphanistrum)*, Rapistro *(Rapistrum rugosum)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Grespino *(Sonchus oleraceus)*, Centocchio *(Stellaria media)*.
Meno sensibili all'azione del diserbante risultano alcune malerbe quali: Persicaria *(Polygonum persicaria)*, Erba porcellana *(Portulaca oleracea)*, Panico *(Panicum spp.)*, Sanguinella *(Digitaria sanguinalis)*, Stramonio *(Datura stramonium)*, Topinambur *(Helianthus tuberosus)*, Fitolacca *(Phitolacca americana)*, Cipero *(Cyperus spp.)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvolus)*, Erba morella *(Solanum nigrum)*, Nappola o Spino d'asino *(Xanthium spp.)*.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
TEMPLIER si impiega da quando la coltura ha raggiunto lo stadio delle 4 foglie fino alle 9 foglie. I risultati migliori si ottengono quando le infestanti dicotiledoni hanno 2-4 foglie e le graminacee hanno uno sviluppo compreso fra le 2 foglie e l'inizio dell'accestimento. La Sorghetta da rizoma risulta particolarmente sensibile al diserbante fra i 10 e 20 cm di altezza.

Dosi di impiego:
- 53 g/ha su infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe;
- 53 g/ha, seguito da un secondo intervento a distanza di 7-10 giorni, alla dose di 27 g/ha nel caso di infestanti a nascita scalare e di sorghetta da rizoma (*Sorghum halepense*).

TEMPLIER va applicato su colture di mais in buono stato vegetativo e su infestanti in fase di attiva crescita. Evitare di trattare con temperature inferiori ai 10°C e superiori ai 25°C od in presenza di stress idrici. Utilizzare volumi di acqua compresi fra 200 e 400 l/ha, impiegando pompe a media o bassa pressione e ugelli a ventaglio. L'aggiunta di un bagnante adesivo non ionico o di olio (minerale o vegetale) aumenta l'efficacia del trattamento erbicida. L'assorbimento del diserbante da parte delle infestanti è da ritenersi ottimale quando siano trascorse almeno 4 ore fra il trattamento ed eventuali piogge.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
TEMPLIER, dopo essere stato dosato, deve essere versato direttamente nella botte riempita per circa un quarto o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'irroratore. Mantenendo l'agitatore in funzione, portare a volume il serbatoio; effettuare quindi il trattamento mantenendo costantemente la poltiglia in agitazione, anche durante eventuali soste con irroratore chiuso.

AVVERTENZE
- Non impiegare TEMPLIER su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride.
- I geoinsetticidi a base di Teflutrin, Benfuracarb, Carbosulfan, Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specie nel trattamento unico che potrebbero dare origine a fenomeni di fitotossicità
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotato il serbatoio, risciacquarlo accuratamente con acqua pulita unitamente alla pompa e alla barra di distribuzione; svuotare quindi nuovamente l'impianto di distribuzione.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione al 5% di ipoclorito di sodio nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barra di distribuzione mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto precedentemente.
d) Eliminare accuratamente le tracce di ipoclorito di sodio risciacquando completamente serbatoio, pompa e barra con acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ipoclorito di sodio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni riportate nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; OPERARE IN ASSENZA DI VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO;

06 MAR. 2014

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

TEMPLIER

Diserbante di post-emergenza selettivo per il mais in microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Nicosulfuron puro g 75
- Coformulanti q .b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione: **Rotam Agrochemical Europe Ltd,**
Hamilton House, Mabledon Place, London - WC1H 9BB - Regno Unito
Tel. +44-2-079-530447

Distribuito da: **Rotam Agrochemical Europe S.A.S.**
75 cours Albert Thomas, 69003 Lyon (Francia)

Stabilimento di Produzione: **Jiangsu Rotam Chemitry Co. Ltd.**
n°88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province 251301 Cina

Sipcam S.p.A
Salerano sul Lambro (MI)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 15145 del 23/03/2011
TAGLIE AUTORIZZATE: g 50 – 80 - 100 Partita n.: vedi corpo della confezione

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORENON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06 MAR. 2014
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...

14A02162

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 marzo 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità Spa», ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Canestrato di Moliterno», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 441 della Commissione del 21 maggio 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Canestrato di Moliterno»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 4 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 22 marzo 2011, relativo all'autorizzazione all'organismo denominato «Is.Me.Cert – Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli per la denominazione protetta «Canestrato di Moliterno»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 4 marzo 2011;

Visto il decreto del 25 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2013, di cancellazione dell'organismo denominato «Ismecert Srl» dall'elenco degli organismi privati per il controllo delle produzioni a indicazione geografica protetta, a indicazione geografica protetta ed attestazioni di specificità di cui all'art. 14, comma 7, della legge n. 526 del 21 dicembre 1999;

Visto il decreto 25 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2013, che affida all'organismo denominato «Agroqualità Spa» i controlli sulle produzioni ad indicazione geografica (DOP/IGP) per le quali era stato autorizzato «Ismecert srl» applicando i piani di controllo e i tariffari già approvati;

Considerato che il Consorzio per la Tutela del Pecorino «Canestrato di Moliterno» ha confermato «Agroqualità SpA» quale organismo di controllo della denominazione protetta «Canestrato di Moliterno», ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 4 marzo 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo denominato «Agroqualità Spa» con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 4 marzo 2011 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la indicazione geografica protetta «Canestrato di Moliterno», registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 441 del 21 maggio 2010.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per «Agroqualità Spa» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. «Agroqualità Spa» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta «Canestrato di Moliterno», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. «Agroqualità Spa» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Agroqualità Spa» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «Agroqualità Spa» resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione «Agroqualità Spa» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. «Agroqualità Spa» comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Canestrato di Moliterno» delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. «Agroqualità Spa» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Canestrato di Moliterno» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. «Agroqualità Spa» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 4 marzo 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A02147

DECRETO 4 marzo 2014.

Designazione della Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone, quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Peperone di Pontecorvo», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 1021 della Commissione del 12 novembre 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Peperone di Pontecorvo";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 4 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 21 marzo 2011, con il quale la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione protetta "Peperone di Pontecorvo"

Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 4 marzo 2011;

Considerato che il Consorzio di Tutela del Peperone di Pontecorvo DOP ha confermato la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone quale struttura di controllo della denominazione di origine protetta "Peperone di Pontecorvo" ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) 1151/2012;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo della designazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 4 marzo 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Alla Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 4 marzo 2011 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è rinnovata la designazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione di origine protetta "Peperone di Pontecorvo", registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 1021 del 12 novembre 2010.

Art. 2.

La presente designazione comporta l'obbligo per la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione "Peperone di Pontecorvo", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. La designazione di cui all'art 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nell'ambito del periodo di validità della designazione la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Peperone di Pontecorvo" delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Peperone di Pontecorvo" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 4 marzo 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A02152

DECRETO 4 marzo 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl» ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Carota Novella di Ispica», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 1214 della Commissione del 17 dicembre 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Carota Novella di Ispica";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 4 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 21 marzo 2011, relativo all'autorizzazione all'organismo denominato "Suolo e Salute Srl" ad effettuare i controlli per la denominazione protetta "Carota Novella di Ispica";

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 4 marzo 2011;

Considerato che il Consorzio di Tutela IGP Carota Novella di Ispica ha confermato "Suolo e Salute Srl" quale organismo di controllo della denominazione protetta "Carota Novella di Ispica", ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 4 marzo 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo denominato "Suolo e Salute Srl" con sede in Fano (PU), Via Paolo Borsellino n. 12/B, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 4 marzo

2011 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la indicazione geografica protetta "Carota Novella di Ispica", registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 1214 del 17 dicembre 2010.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per "Suolo e Salute Srl" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. "Suolo e Salute Srl" non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta "Carota Novella di Ispica", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. "Suolo e Salute Srl" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell' autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo "Suolo e Salute Srl" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "Suolo e Salute Srl" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell' autorizzazione "Suolo e Salute Srl" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. "Suolo e Salute Srl" comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Carota Novella di Ispica" delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. "Suolo e Salute Srl" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Carota Novella di Ispica" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. "Suolo e Salute Srl" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 4 marzo 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A02153

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 novembre 2013.

Politiche attive del lavoro per la soluzione delle situazioni di crisi industriale complessa.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di seguito «decreto-legge n. 83 del 2012» ed in particolare l'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa;

Visto il comma 7 del predetto art. 27 con il quale si prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabori

misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale; che tali misure possano essere realizzate mediante il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimento di tale attività ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere *a)* ed *e)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e che possano essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro, nonché dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale, ai sensi del successivo comma 8 dell'art. 27, del decreto-legge n. 83 del 2012, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono disciplinate le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale ed impartite direttive all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa;

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;

Visto il regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita».

Visto l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, recante «Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo».

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.» ed in particolare l'art. 4, comma 1, che dispone l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale.

Visto l'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'istituzione di un'apposita struttura, con forme di cooperazione interorganica tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero del lavoro al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo, anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi economico-finanziaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 18 dicembre 2007, recante disposizioni sulla articolazione, composizione ed organizzazione della struttura per le crisi d'impresa, prevista dall'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 4 del predetto decreto interministeriale 18 dicembre 2007 che prevede che con protocollo d'intesa tra i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e della previdenza sociale (ora delle politiche sociali), senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato sono stabilite le forme di cooperazione interorganica fra i medesimi Ministeri e di collaborazione con le regioni;

Ritenuto di dover potenziare l'efficacia delle misure di supporto alla gestione delle crisi industriali complesse, intensificando la sinergia e la complementarietà fra gli interventi di politica industriale, attivati dal Ministero dello sviluppo economico, e gli interventi integrati di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro, attivati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in ottica preventiva;

Ritenuto altresì di dover ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie attivabili dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni a supporto della gestione delle crisi industriali complesse, sia nei confronti delle imprese che dei lavoratori coinvolti, attraverso una potenziata programmazione della destinazione dei fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili, nell'ottica della complementarietà ed una valorizzazione del ruolo degli Enti bilaterali e dei fondi paritetici interprofessionali, sia in riferimento alla attivazione di risorse utili a sostenere il reddito, che in riferimento alla erogazione di servizi di supporto alla ricollocazione e alla attuazione di percorsi formativi rivolti ai lavoratori coinvolti dai processi di crisi;

Ritenuto opportuno, infine, promuovere la piena partecipazione delle imprese alle soluzioni da adottare per la gestione di situazioni di eccedenza di personale, anche attraverso l'adozione di strumenti di carattere volontario, in primis l'outplacemeni, aggiuntivi rispetto agli strumenti contrattuali e di legge disponibili, nonché di coinvolgere gli operatori privati del mercato del lavoro nella erogazione di servizi di politica attiva del lavoro, sviluppando efficaci modalità di relazione tra servizi specialistici e imprese;

Decreta:

Art. 1.

Politiche attive del lavoro per la soluzione delle situazioni di crisi industriale complessa

1. Nell'ambito dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale, adottati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce, anche a seguito del coinvolgimento e coordinamento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati dalla crisi industriale complessa. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali designa propri rappresentanti nel Gruppo di coordinamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 avente il compito di coadiuvare la definizione e successiva valutazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce le misure di cui al comma precedente mediante:

analisi, congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico, delle specifiche situazioni delle aziende coinvolte da processi di crisi industriale complessa, con particolare riferimento alle aziende sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria ai sensi della legge n. 270 del 1999 e successive modificazioni, tenuto conto delle possibili evoluzioni della procedura concorsuale, quale prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali, fallimento e della individuazione, di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di interventi finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali e alla salvaguardia del capitale umano, che prevedano, ove possibile, il concorso dell'azienda interessata e la partecipazione attiva dei lavoratori;

monitoraggio, supervisione ed assistenza tecnica relativa all'attuazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli interventi di rispettiva competenza, anche al fine di valorizzare tutte le risorse comunitarie, nazionali e regionali disponibili e facilitare l'attivazione delle sinergie e la complementarietà con progetti e programmi già esistenti;

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico istituiscono specifiche Task force per la esecuzione degli accordi di programma di cui all'art. 27, comma 3 del decreto legge n. 83 del 2012, adottati per assicurare tempestività ed efficacia agli interventi previsti nei progetti di riconversione e riqualificazione industriale, al fine di potenziare la governance degli interventi previsti nei casi di crisi industriale complessa e sviluppare ogni possibile sinergia fra misure di politica industriale e misure di politica del lavoro;

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce, di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori nell'ambito delle vertenze di crisi aziendale e settoriale gestite dalla Struttura per le crisi di impresa di cui all'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, cui partecipa con propri rappresentanti, individuando a tal fine gli interventi più idonei in favore dei lavoratori e le risorse disponibili a livello comunitario, nazionale e regionale.

Art. 2.

Ruolo delle Agenzie per il lavoro e dei fondi paritetici interprofessionali nella soluzione delle crisi industriali complesse

1. Le misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati dalla crisi industriale complessa vengono realizzate anche mediante il coinvolgimento delle Agenzie per il lavoro abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione autorizzate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere *a)* ed *e)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro e dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

3. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce misure volte a favorire:

percorsi di placement realizzati attraverso il coinvolgimento delle Agenzie per il lavoro abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione;

il coinvolgimento dei fondi bilaterali cui le Agenzie per il lavoro sono associate, per incrementare le risorse economiche da destinare ai percorsi formativi e di adeguamento delle competenze dei lavoratori interessati da processi di crisi industriale complessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 19 novembre 2013

Il Ministro dello sviluppo economico
ZANONATO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 454

14A02160

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 marzo 2014.

Estensione ad altri soggetti del regime transitorio di facoltatività della trasmissione telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari - Restituzione per via telematica del certificato di eseguita formalità.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unità di misura del Sistema internazionale;

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede, tra l'altro, che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64, concernente ulteriori funzioni dell'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto, tra l'altro, gli articoli 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*sexies* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, recante il regolamento per l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari;

Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e dal direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di concerto con il direttore generale del Dipartimento degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302, concernente l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico informatico e delle modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalità della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonché a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le modalità tecniche della trasmissione del titolo per via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime;

Visto il provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio e dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, riguardante l'estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti;

Visto il provvedimento interdirigenziale 30 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 10 maggio 2008, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura;

Visto il provvedimento interdirigenziale 17 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate e dal direttore dell'Agenzia del Territorio di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero della giustizia, concernente l'estensione delle procedure telematiche ad altri pubblici ufficiali;

Visto il provvedimento interdirigenziale 18 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2010, emanato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate e dal direttore dell'Agenzia del Territorio di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero della giustizia, concernente l'estensione delle procedure telematiche agli agenti della riscossione;

Visto il provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 2010, emanato dal Direttore dell'Agenzia del ter-

ritorio di concerto con il Direttore generale della Giustizia civile del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale è stato attivato, a titolo sperimentale, il regime transitorio di facoltatività della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al Conservatore dei registri immobiliari nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 10 maggio 2011, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio in data 10 maggio 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente l'attribuzione delle funzioni di Conservatore dei registri immobiliari;

Visto il provvedimento interdirigenziale 20 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2012, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Direttore generale della Giustizia civile del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente l'estensione a tutto il territorio nazionale del regime transitorio di facoltatività della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari;

Visto l'art. 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2013, che definisce le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali;

Considerata l'esigenza di estendere ad altri soggetti il regime transitorio di facoltatività della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari, nonché di estendere la restituzione per via telematica del certificato di eseguita formalità a tutte le formalità trasmesse per via telematica;

Dispongono:

Art. 1.

Estensione ad altri pubblici ufficiali del regime transitorio di facoltatività della trasmissione telematica del titolo

1. A decorrere dal 31 marzo 2014, a titolo sperimentale e in regime transitorio di facoltatività, i pubblici ufficiali che operano nell'ambito degli enti di cui all'art. 1, lett. *e)*, del provvedimento interdirigenziale del 17 novembre 2009, possono trasmettere per via telematica il titolo per gli atti da presentare ai conservatori dei registri immobiliari, utilizzando le procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, secondo le modalità di cui al provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010.

2. La trasmissione telematica riguarda la copia autenticata, integralmente predisposta con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale, degli atti dei pubblici ufficiali di cui al comma 1, dagli stessi conservati in originale.

Art. 2.

Estensione agli agenti della riscossione del regime transitorio di facoltatività della trasmissione telematica del titolo

1. A decorrere dal 31 marzo 2014, a titolo sperimentale e in regime transitorio di facoltatività, gli agenti della riscossione possono trasmettere per via telematica il titolo da presentare ai conservatori dei registri immobiliari, utilizzando le procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, secondo le modalità di cui al provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010.

2. La trasmissione telematica riguarda i documenti, sottoscritti con l'impiego della firma digitale, che costituiscono il titolo per l'esecuzione delle formalità di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del provvedimento interdirigenziale 18 dicembre 2009.

Art. 3.

Restituzione per via telematica del certificato di eseguita formalità

1. A decorrere dal 31 marzo 2014, per tutte le formalità trasmesse per via telematica nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, il certificato di eseguita formalità è sottoscritto dal conservatore ovvero da suo delegato con firma digitale che ne attesta le relative funzioni e al richiedente tramite il servizio telematico.

Art. 4.

Specifiche tecniche

1. Per la trasmissione telematica dei titoli di cui al presente provvedimento sono utilizzate le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2014

Il direttore dell'Agenzia dell'entrate
BEFERA

Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
MATONE

14A02155

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SASSARI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione di taluni metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato la propria attività e provveduto alla restituzione dei punzoni in dotazione.

Le medesime imprese sono state cancellate dal registro degli assegnatari della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari:

Marchio	Ragione sociale	SEDE	
64 SS	Spano Anna Dolorosita	Alghero	- Via A. Machin 39
84 SS	Capriccio d'Oro di Iorio Antonio	Santa Teresa Gallura	- Via Maria Teresa 9
112 SS	Filigheddu Maurizio	Arzachena	- Località Cannigione-Lungomare A.Doria 57
132 SS	Capriccio d'Oro di Iorio Luigi	Santa Teresa Gallura	- Via Italia 1
165 SS	Sirius & C. snc di Falchi Salvatorica e Spiga Patrizia	Sassari	- Via Caniga 40
168 SS	Galleria d'arte orafa Marogna di Sara Marogna	Alghero	- Piazza Civica 34
170 SS	Laboratorio Orafo di Derosas Massimiliano	Sassari	- Via Principessa Maria 19/A
176 SS	Marini Gioielli snc di Marini Franca e Marini Marina	Sassari	- Via Sardegna 42/A
185 SS	Alalunga Enterprise srl	Sassari	- Via Taramelli 11
186 SS	Bottega orafa di Gavina Sanna	Ittiri	- Via Principe Umberto I 85

14A02164

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnatarie del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività.

La medesima impresa è stata cancellata dal registro degli assegnatari della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari:

marchio: 59 SS - ragione sociale: Laboratorio orafo di Fiorino Pietro Angelo - sede: Sassari, via Principe di Piemonte n. 8/10 - punzoni restituiti: 7 - punzoni smarriti: 4.

L'impresa sopraelencata non ha consegnato in parte i punzoni in dotazione per smarrimento degli stessi. Si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei punzoni smarriti all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di commercio di Sassari.

14A02165

Provvedimenti concernenti i marchi di identifcazione di taluni metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, non hanno provveduto al rinnovo del detto marchio e, pertanto, la Camera di Commercio di Sassari ha disposto, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 251/1999, il ritiro del marchio di identificazione e la cancellazione dal registro degli assegnatari.

Marchio	Ragione sociale	SEDE	Punzoni restituiti	Punzoni smarriti
133 SS	Cavallino d'oro di Giagheddu Eleonora	Olbia - Via Mameli 14	1	—
155 SS	D'Avossa Gioielli snc di D'Avossa Maria & C.	Arzachena - Località Porto Cervo-Piazzetta Centrale- Negozio n. 3 - Casa n. 2	3	1
160 SS	Sardagioie S.r.l.	Sassari - Strada Vicinale Funtana di Lu Colbu 4	6	—

181 SS	I Langiu S.r.l.	Sassari - Via Principessa Maria 71	1	1
182 SS	Oro Service S.r.l.	Sassari - Via Turritana 37/A	1	—

Le imprese sopraelencate hanno provveduto a riconsegnare i punzoni in dotazione, ovvero non li hanno consegnati in parte per smarrimento degli stessi.

Si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei punzoni smarriti all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di Commercio di Sassari.

14A02166

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESCARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio indicato a margine, a seguito di mancato rinnovo relativo all'anno 2013, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 251 del 22.05.1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 251 dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pescara, con la seguente determinazione dirigenziale:

Determinazione n. 104 del 28 febbraio 2014:

Numero marchio	Impresa	Sede
90-PE	Marangoni Gioielli S.n.c.	Pescara

la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio indicato a margine, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pescara, con la seguente determinazione dirigenziale:

Determinazione n. 105 del 28 febbraio 2014:

Numero marchio	Impresa	Sede
98-PE	Scipione Marianna	Tocco da Casauria (PE)

14A02159

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Confraternita del SS.mo Rosario, in Formia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 marzo 2014, viene soppressa la Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Formia, località Castellonorato (Latina).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Gaeta, con sede in Gaeta (LT).

14A02156

Soppressione della Confraternita del Suffraggio, in Lenola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 marzo 2014, viene soppressa la Confraternità del Suffragio, con sede in Lenola (Latina).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Maria Maggiore, con sede in Lenola (LT).

14A02157

Soppressione della Confraternita della Morte, in Monte San Biagio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 marzo 2014, viene soppressa la Confraternita della Morte, con sede in Monte San Biagio (Latina).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Gaeta, con sede in Gaeta (Latina).

14A02158

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izobidodici» soluzione iniettabile.

Provvedimento n. 133 del 19 febbraio 2014

Medicinale veterinario «IZOBIDODICI» soluzione iniettabile, nelle confezioni:

flacone da 100 ml – A.I.C. n. 102018025;

flacone da 500 ml – A.I.C. n. 102018013.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.A. con sede in Via A. Bianchi, 9 – 25124 Brescia Cod. Fisc. 00291440170.

Oggetto:

Raggruppamento di 4 variazioni di cui 3 IA_{IN} e 1 di tipo IB:

A.1 Modifiche del nome e/o dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (tipo IA_{IN}).

B.II.b.1 sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito:

b) sito di confezionamento secondario (tipo IA_{IN});

f) sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti, del controllo dei lotti e dell'imballaggio secondario per i medicinali sterili fabbricati secondo un metodo asettico, ad esclusione dei medicinali biologici/immunologici (tipo *IB)*;

B.II.b.2.c.2 Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica della ragione sociale e dell'indirizzo del titolare dell'A.I.C.:

da: IZO S.p.A. con sede in Via A. Bianchi, 9 – 25124 Brescia;

a: IZO S.r.l. a socio unico con sede in Via San Zeno 99/A – 25124 Brescia.

Si autorizza altresì, la sostituzione del sito di produzione, confezionamento (primario e secondario), controllo e rilascio lotti del prodotto finito:

da: officina IZO SpA, Via Bianchi 9 - 25124 Brescia;

a: officina IZO Srl a socio unico s.s. 234 km 28,2 - 27013 Chignolo Po (PV).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02107

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Meglufen» 50 mg/ml soluzione iniettabile.

Provvedimento n. 126 del 19 febbraio 2014

«MEGLUFEN» 50 mg/ml soluzione iniettabile, nelle confezioni:

flacone da 100 per equidi NDPA – A.I.C. n. 104130024;

flacone da 50 ml per equidi NDPA – A.I.C. n. 104130036.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.A. con sede in Via A. Bianchi, 9 – 25124 Brescia Cod. Fisc. 00291440170.

Oggetto:

Raggruppamento di 4 variazioni di cui 3 IA_{IN} e 1 di tipo IB:

A.1 Modifiche del nome e/o dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (tipo IA_{IN}).

B.II.b.1 sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito:

b) sito di confezionamento secondario (tipo IA_{IN});

f) sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti, del controllo dei lotti e dell'imballaggio secondario per i medicinali sterili fabbricati secondo un metodo asettico, ad esclusione dei medicinali biologici/immunologici (tipo *IB)*;

B.II.b.2.c.2 Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica della ragione sociale e dell'indirizzo del titolare dell'A.I.C.:

da: IZO S.p.A. con sede in Via A. Bianchi, 9 – 25124 Brescia;

a: IZO S.r.l. a socio unico con sede in Via San Zeno 99/A – 25124 Brescia.

Si autorizza altresì, la sostituzione del sito di produzione, confezionamento (primario e secondario), controllo e rilascio lotti del prodotto finito:

da: officina IZO SpA, Via Bianchi 9 - 25124 Brescia;

a: officina IZO Srl a socio unico - s.s. 234 km 28,2 - 27013 Chignolo Po (PV)

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02108

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Folligon» soluzione estemporanea iniettabile per bovini, equini, ovini, caprini, suini, cani e conigli.

Provvedimento n. 155 del 24 febbraio 2014

Procedura work sharing informal INF/WS/V/2012/022

Medicinale veterinario «FOLLIGON» soluzione estemporanea iniettabile per bovini, equini, ovini, caprini, suini, cani, gatti e conigli.

Confezioni:

flacone da 1000 U.I. + flacone solvente da 5 ml - A.I.C. n. 101873026;

flacone da 5000 U.I. + flacone solvente da 25 ml - A.I.C. n. 101873040;

5 flaconi da 1000 U.I. + 5 flac. solvente da 5 ml - A.I.C. n. 101873038;

5 flaconi da 5000 U.I. + 5 flac. solvente da 25 ml - A.I.C. n. 101873014.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla MSD Animal Health Srl con sede in Segrate (MI), Via Flli Cervi snc – Palazzo Canova – codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II – B.II.b.2.b.3 - aggiunta sito controllo e rilascio lotti prodotto finito.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiunta del sito Intervet International GmbH con sede in Feldstrasse 1 a – D-85716 Untherschleissheim (Germania) che effettuerà le operazioni di controllo qualità e rilascio dei lotti del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

14A02109

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izotricillina S C.M.» sospensione iniettabile per bovini, suini e ovini.

Provvedimento n. 129 del 19 febbraio 2014

Medicinale veterinario «IZOTRICILLINA S C.M.» Sospensione iniettabile per bovini, suini e ovini.

Confezioni: A.I.C. n. 104305.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.A. con sede in Via A. Bianchi, 9 - 25124 Brescia - Cod. fisc. 00291440170.

Oggetto del provvedimento:

Raggruppamento di 4 variazioni di cui 3 di tipo IA_{IN} e 1 di tipo IB:

Variazione tipo IA_{IN}: A.1 - Modifica del nome e/o dell'indirizzo del titolare A.I.C.;

Variazione tipo IB: B.II.b.1 f - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito: sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti, del controllo dei lotti e dell'imballaggio secondario per i medicinali sterili fabbricati secondo un metodo asettico, ad esclusione dei medicinali biologici/immunologici;

Variazione consequenziale tipo IA_{IN}: B.II.b.1 *a)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito: sito di imballaggio secondario;

Variazione consequenziale tipo IA_{IN}: B.II.b.2.c.2) Modifica dell'importatore, della modalità di rilascio dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti, compresi il controllo dei lotti/le prove.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del nome e dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

da: IZO S.p.A. con sede in Via A. Bianchi, 9 – 25124 Brescia;

a: IZO S.r.l. a socio unico con sede in Via San Zeno 99/A – 25124 Brescia.

Si autorizza, altresì, la sostituzione del sito nel quale vengono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione del prodotto finito, compreso il confezionamento secondario, il controllo ed il rilascio dei lotti:

da: IZO S.p.A. - Via Bianchi 9 - 25124 Brescia;

a: IZO Srl a socio unico - S.S. 234 Km 28,2 - 27013 Chignolo Po (PV).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02110

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izotrevit» soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini.

Provvedimento n. 120 del 19 febbraio 2014

Medicinale veterinario «IZOTREVIT» Soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini

Confezione: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102043015.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.A. con sede in Via A. Bianchi, 9 – 25124 Brescia Cod. Fisc. 00291440170.

Oggetto del provvedimento:

Raggruppamento di 4 variazioni di cui 3 IA_{IN} e 1 di tipo IB:

A.1: Modifica del nome e/o dell'indirizzo del titolare A.I.C. (tipo IA_{IN}).

B.II.b.1 Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito:

a) sito di confezionamento secondario (tipo IA_{IN});

f) sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti, del controllo dei lotti e dell'imballaggio secondario per i medicinali sterili fabbricati secondo un metodo asettico, ad esclusione dei medicinali biologici/immunologici (tipo *IB)*;

B.II.b.2.c.2 Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti. Compresi il controllo dei lotti/ le prove (tipo IA_{IN}).

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del nome e dell'indirizzo della sede sociale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

da: IZO S.p.A. con sede in Via A. Bianchi, 9 – 25124 Brescia;

a: IZO S.r.l. a socio unico con sede in Via San Zeno 99/A – 25124 Brescia.

Si autorizza, altresì, la sostituzione del sito responsabile della produzione, confezionamento (primario e secondario) del controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito:

da: IZO S.p.A. - Via Bianchi 9 - 25124 Brescia;

a: IZO Srl a socio unico - S.S. 234 Km 28,2 - 27013 Chignolo Po (PV).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02111

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Accreditamento di Caaf Sicurezza Fiscale Srl, costituita da Confesercenti, per l'esercizio provvisorio per l'attività di Agenzia per le imprese.

La CAAF Sicurezza Fiscale Srl, costituita da Confesercenti, con sede legale in Roma, Via Nazionale n.60, iscritta al Registro Imprese con numero 04651831002, con decreto direttoriale del 4 febbraio 2014, adottato dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza,il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, è accreditata per l'esercizio provvisorio dell'attività di Agenzia per le imprese di cui al punto 4, lettera *a)* dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.159 nell'ambito territoriale della Regione Lazio, secondo le specificazioni indicate nell'istanza e nella relativa delibera regionale, con riferimento ai seguenti settori EA:

n. 03 - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco: panificazione;

n. 29a - Commercio all'ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio: commercio al dettaglio di vicinato; forme speciali di vendita di cui al titolo VI del d.lgs. 114/1998; commercio al dettaglio in medie strutture e su aree pubbliche tramite posteggio e in forma itinerante;

n. 30 - Alberghi, ristoranti e bar: attività ricettive in alberghi, campeggi, affittacamere e bed&breakfast, somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, laboratori artigiani alimentari;

n.39 - Altri servizi pubblici, sociali e personali - servizi alle famiglie: estetica, onicotecnica, tatuaggio e piercing, acconciatura, tinto lavanderia, toilettatura animali domestici.

Il decreto di accreditamento ha la validità di un anno a decorrere dal 12 febbraio 2014 (data di pubblicazione del decreto sul portale www.impresainungiornosov.it.) ed è efficace dalla medesima data.

14A02148

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla «Fidear Fiduciaria Economia d'Azienda e Revisioni S.r.l. in liquidazione».

Con D.D. 6 marzo 2014, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 6 maggio 1983, modificato in data 18 marzo 2005, alla società «FIDEAR Fiduciaria economia d'azienda e revisioni - Società a responsabilità limitata», in forma abbreviata «FIDEAR S.r.l.», con sede legale in Roma, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 04996160588, è dichiarata decaduta a seguito dello scioglimento e della liquidazione della società.

14A02161

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-065) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.